



AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
PIAZZA MARINA, 4
00195 - ROMA
P.I. 07281771001

RCTPRODOTTI

CIG _____

CUI _____

Stabilimento Castellamare di Stabia

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 3
Art. 1 - Descrizione rischio	pag. 4
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	pag. 5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag. 5
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	pag. 5
Art. 3 - Durata e proroga dell'assicurazione	pag. 5
Art. 4 - Pagamento del premio	pag. 6
Art. 5 - Regolazione premio	pag. 6
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	pag. 7
Art. 7 - Oneri Fiscali	pag. 7
Art. 8 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	pag. 7
Art. 9 - Foro competente	pag. 7
Art. 10 - Interpretazione del contratto	pag. 7
Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate	pag. 7
Art. 12 - (Eventuale) Coassicurazione e delega	pag. 7
Art. 13 - Clausola Broker	pag. 8
Art. 14 - Verifica di conformità	pag. 8
Art. 15 - Penali	pag. 8
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	pag.
9Art. 17 - Clausola di raccordo	pag. 9
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge	pag. 9
Art. 19 – Trattamento dei dati	pag. 9
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RC PRODOTTI	pag. 10
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 10
Art. 2 - Esclusioni	pag. 10
Art. 3 - Inizio e termine della garanzia	pag. 10
Art. 4 - Estensione territoriale – scoperto	pag. 11
Art. 5 - Sinistri Preesistenti	pag. 11
SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	pag. 12
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 12
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno	pag. 12
Art. 3 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio	pag. 12
SEZIONE 5 - MASSIMALI - PREMIO LORDO ANNUO	pag. 13
Art. 1 - Massimali	pag. 13
Art. 2 - Premio lordo annuo	pag. 13
Art. 3 - Disposizione finale	pag. 13

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Assicuratori	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	La European Broker Srl. al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio lordo	La somma, compresi tutti gli oneri fiscali, le imposte e la remunerazione del Broker, dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essaprestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico Contratto di assicurazione (art. 1911 cc)
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Richiesta di risarcimento	La comunicazione con la quale il terzo notifica all'assicurato di ritenerlo responsabile dei danni cagionati da un fatto previsto dalla polizza, oppure avanza formale richiesta per tali danni. Ai fini di questa assicurazione tutte le comunicazioni e richieste derivanti da unico evento o da una stessa causa sono considerate come un'unica richiesta di risarcimento.
Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato

Art. 1 - Descrizione del rischio:

Stabilimento militare a Via Giuseppe Cosenza 22 - 80053 Castellammare Di Stabia (NA)

Ove si attua la produzione di Cordame.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa

cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2021 e scade alle ore 24:00 del 30/06/2023 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/06/2021 al 31/12/2021 e successivamente, sarà da corrispondere al 30/06 e al 31/12 di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 10 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo.

Le Parti inoltre hanno la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante PEC, inviata almeno 120 giorni prima della data di scadenza.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di almeno , al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

Art. 4 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi dovranno essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del broker alla Società.

Art. 5 – Regolazione premio

Qualora il premio fosse convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Ente Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 7- Oneri Fiscali

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all'altra parte nei termini e modalità previsti dallapresente polizza.

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art.11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 – (Eventuale) Coassicurazione e delega

In deroga all'art. 1911 del Codice Civile, qualora l'Assicurazione sia divisa per quote diverse fra Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, inclusa la liquidazione per l'intero importo dei sinistri.

È esclusa ogni responsabilità solidale fra le Società Coassicuratrici.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo, anche da parte della sola Delegataria.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione.

Art. 13 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **European Brokers Assicurazioni Srl** con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca

dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;

➤ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;

➤ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;

➤ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;

➤ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;

➤ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;

➤ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

➤ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);

➤ la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;

➤ il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;

➤ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;

➤ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.

➤ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

➤ La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal

Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria – pari al 1% calcolate sui premi imponibili.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonificobancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PRODOTTI

Art. 1- Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore -dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia comprende, inoltre, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, le estensioni di garanzia relative a:

- a) Inquinamento accidentale da prodotto responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivante da guasto o rottura accidentali dei prodotti descritti in polizza. Sono comunque escluse multe, ammende e penali da chiunque sostenute.
- b) Danni da incendio responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) Derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;
- c) Da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) Alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;
- e) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, Giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- f) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle Atomiche;
- g) Da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e rapina;

- h) Di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, Firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi Tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici;
- i) Derivanti:
- Da stillicidio;
 - Da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - Rigurgito di fogna;
 - Dispersione di acqua.
- j) Fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco;
- k) Direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica Convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- l) Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in Occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle Opere provvisorie adottate;
- m) Derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.
- n) Derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (ogm), quali:
- organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;
 - tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico.
- Nell'eventualità che la definizione di ogm o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione.
- o) Attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.
- La compagnia non avrà alcun obbligo di difendere il contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. La presente esclusione si applica a prescindere da quando il sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.
- p) Derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- q) Derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;

- r) Derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- s) Di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.
 Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:
 L'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.
 Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente
 Da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.
 Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o
 Non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;
- t) Direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
- u) Da detenzione o impiego di esplosivi;
- v) Causati da qualsiasi reale o presunta sostanza in qualsiasi forma emessa o prodotta attraverso l'uso di apparecchi per saldare o simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio; nonché da ogni altra sostanza usata insieme ad apparecchi per saldare o simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio; w) derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (aids);
- x) Derivanti da qualsiasi attività in ambito minerario;
- y) Derivanti dall'utilizzo o somministrazione di emoderivati;
- z) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile contrattuale; aa) patrimoniali puri; bb) derivanti da utilizzo, proprietà, detenzione e/o gestione di imbarcazioni e natanti.

Sono esclusi inoltre:

- 1) a danni derivanti da difetti, eventi o circostanze conosciuti dall'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;
- 2) i costi e le spese per il ritiro o il rimpiazzo del prodotto o di sue parti dal mercato; le eventuali spese di smontaggio e rimontaggio o sostituzione del prodotto, o di sue parti; le spese di riparazione e controvalore del prodotto;
- 3) spese da chiunque sostenute per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla compagnia;
- 4) danni:

- a. derivanti dalla progettazione o costruzione, produzione o consegna di aeromobili o parti destinate ad essere utilizzate per la costruzione di aeromobili o ad essere incorporate in aeromobili;
 - b. derivanti da attività (p.es. assemblaggio, servizi, ispezioni, revisione, riparazioni, trasporto) riguardanti aeromobili o parti di aeromobili; sia che riguardino i beni e i passeggeri trasportati, sia che siano comunque cagionati da aeromobili.
- 5) danni ad opere eseguite o beni forniti dall'assicurato (o da terzi in nome dell'assicurato o per suo conto) e che siano la conseguenza di tale esecuzione o fornitura;
 - 6) danni derivanti da non conformità legale dei beni forniti o dei servizi resi (es. violazione di marchi e brevetti, copyright, diritti personali, delle norme sulla concorrenza e pubblicità).
 - 7) danni e perdite derivanti dal mancato utilizzo di beni o servizi a causa del difetto o della mancanza di altri beni o servizi da utilizzarsi in congiunzione con i primi;
 - 8) danni derivanti dalla deliberata inosservanza di norma di legge o di istruzioni o disposizioni impartite da un superiore;
 - 9) I danni derivanti dal possesso di prodotti nocivi, quando la nocività o avrebbe dovuto essere nota all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione o qualora tali prodotti siano stati venduti dopo che l'assicurato è venuto a conoscenza della loro nocività;
la presente esclusione non si applica quando il prodotto nocivo viene consapevolmente utilizzato in considerazione degli effetti positivi che tale utilizzo può comunque avere. Restano in ogni caso esclusi i danni da amianto e biofenile polialogenato.
 - 10) danni derivanti da utilizzo, proprietà, detenzione e/o gestione di imbarcazioni e natanti
 - 11) danni derivanti da esportazione diretta/indiretta od occulta in USA e CANADA;
 - 12) danni derivanti da inefficacia del prodotto (o di parte di esso) nel soddisfare gli scopi per i quali è stato progettato o per funzionare secondo quanto specificato o garantito, fermo l'onere della prova a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione è prestata nella forma "*Claims Made*" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva al 25/09/2007.

Art. 4 - Estensione territoriale - scoperto

La garanzia prestata dalla presente polizza vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l'esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d'America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

Art.5 – Qualifica di Terzo

Agli effetti della presente polizza ogni soggetto persona fisica o giuridica sono considerati Terzi.

Non sono considerate terzi i dipendenti, il Legale Rappresentante e qualsiasi amministratore dell'Ente

Contraente. Tuttavia qualora questi fruiscano delle prestazioni o i servizi erogati dall'Assicurato, sono considerati Terzi.

SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C., in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni di calendario da quando l'ufficio preposto del Contraente ne ha avuto conoscenza, rimettendole al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Il Contraente e la Società individueranno di comune accordo un pool di legali fra quelli fiduciari della Società fra i quali l'assicurato potrà scegliere il legale cui affidare la difesa.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso e completo dei dati identificativi del danneggiato e del numero di repertorio assegnato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e data liquidazione);
- d) sinistri respinti.

E' fatto inoltre obbligo alla Società entro 180 giorni dalla ricezione di ogni denuncia segnalare l'esistenza di eventuali scoperture assicurative in quanto in assenza di tale dichiarazione il sinistro sarà considerato ingaranzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 5 – MASSIMALI – FRANCHIGIE – SCOPERTI - PREMIO LORDO ANNUO

Art. 1 Massimali

Premesso che in nessun caso la Società, risarcirà per anno assicurativo un importo complessivo, per più sinistri, superiore a € 2.000.000,00, presta l'assicurazione RC Prodotti fino alla concorrenza dei seguenti importi:

Massimale per sinistro:	€ 2.000.000,00
Con il limite di:	
Danni da Incendio:	€ 100.000,00
Inquinamento accidentale:	€ 100.000,00
Interruzione o sospensione attività:	€ 100.000,00

Art. 2 – Franchigia Frontale e Scoperti

La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale di € 5.000,00 per sinistro.

Inoltre sono previsti:

Danni da Incendio:	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Inquinamento accidentale:	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Interruzione o sospensione attività:	Scoperto 10% minimo € 10.000,00

Art. 3 Premio lordo annuo

Il premio lordo annuo anticipato viene calcolato applicando il tasso lordo annuo al preventivo delfatturato relativo all'attività descritta in polizza.

Fatturato preventivato	Tasso lordo annuo	Premio lordo annuo
€ .000,00%°	€.....

PREMIO LORDO ANNUO: €

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 3 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.